

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato da C.N.C.U. |

nella seduta dell'11 ottobre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

La ricorrente, con ricorso n. 74261 del 27 gennaio 2011, adiva questo Collegio dinanzi al quale evocava la convenuta esponendo quanto segue:

- 1) che, in data 17.03.2008, aveva ottenuto da una banca un finanziamento di Euro 16.000,00 destinato all'acquisto di un autoveicolo.
- 2) che, successivamente, aveva appreso che l'ente finanziatore era stato incorporato dall'odierna resistente, la quale, nella lettera del 09.09.2009, oltre alle nuove coordinate bancarie per i pagamenti, aveva indicato l'importo della "maxirata" ai fini dell'eventuale estinzione del finanziamento.
- 3) che detta ultima indicazione era stata smentita con lettera del 29.10.2009, in quanto riferentesi ad altra tipologia di piano finanziario.
- 4) che, avendo intenzione di estinguere anticipatamente il finanziamento di cui sopra, essa ricorrente aveva inoltrato, via fax, la richiesta di determinazione dell'importo dovuto a tale fine in data 11.02.2010.
- 5) che, non avendo ricevuto riscontro, aveva reiterato, il 22.02.2010, tramite legale, la istanza, corredata da richiesta di risarcimento "*di tutti i danni patiti e patendi per i disagi e per gli oneri derivati e/o a derivare per effetto e in conseguenza delle Vs omissioni, con i relativi accessori*".
- 6) che, con reclamo del 3.03.2010, era stato ribadito il contenuto della lettera del 22.02.2010;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 7) che la convenuta con nota del 19.03.2010, spedita il 24.03.2010, aveva comunicato il conteggio per l'estinzione anticipata valido fino al 29.03.2010, pari ad Euro 15.803,24.
- 8) che la ricorrente aveva effettuato, quindi, il versamento richiesto con bonifico del 30.03.2010 e, in pari data, il suo legale aveva trasmesso un nuovo reclamo alla convenuta per reiterare la richiesta di risarcimento dei danni, motivata dalla condotta contraria *“alle norme di correttezza e buona fede”* tenuta dalla stessa resistente. In particolare venivano contestate *“le modalità e i tempi con i quali ... sono state indicate [alla ricorrente] le modalità di estinzione anticipata del debito”* e la comunicazione del conteggio di estinzione lo stesso giorno – 29.03.2010 – in cui scadeva la sua validità.

Ciò premesso ed esposto, la ricorrente concludeva chiedendo *“il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per i disagi e per gli oneri derivati per effetto e in conseguenza del comportamento e delle omissioni della ... [convenuta] che qui si quantifica in € 5.000,00 o [ne]lla somma veriore determinanda”*.

Al ricorso resisteva la convenuta con le sue controdeduzioni del 07.03.2011, in cui, dopo avere precisato di aver risposto a tutte le richieste della ricorrente e di non essere stata *“destinataria di comunicazioni ulteriori ... delle quali [la stessa ricorrente] non fornisce documentazione a riprova”*, dichiarava che :

- la propria mail del 26.02.2010 era dovuta ad una richiesta della ricorrente *“verosimilmente inoltrata per errore”* dal sito internet della resistente stessa;
- il conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento *“non può non presentare un termine di validità”*, in quanto non vincolante e che la *“ricorrente ha comunque liberamente deciso di estinguere il finanziamento”*;
- il contratto è stato estinto anche se il pagamento è avvenuto in data successiva al termine di validità del conteggio, avendo il bonifico valuta per il beneficiario 01.04.2010;
- la chiusura del rapporto è stata comunicata con missiva del 14.04.2010;
- il reclamo del 30.03.2010 è stato riscontrato con lettera del 26.04.2010, in cui *“si ribadiva la correttezza dell'operato”* della convenuta medesima.

Stante quanto sopra, la resistente ha affermato, con riferimento, in specifico, alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla cliente, che:

- per quanto concerne l'invio della mail del 26.02.2010, i *“presunti disagi e perdite di tempo non sono ascrivibili al [proprio] comportamento ... semmai ad errore umano riconducibile a comportamento della stessa ricorrente”*;
- per *“quanto concerne gli ulteriori presunti disagi”*, l'errata formulazione della richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, in termini di *“maxirata”*, pur *“nella dichiarata consapevolezza”* del legale della medesima ricorrente che il contratto non prevedeva tale opzione, ha *“comportato tempi di lavorazione superiori a quelli usualmente impiegati per l'evasione delle ordinarie pratiche di specie”*;
- *“è priva di fondamento l'eccezione inerente la possibilità di penali correlate al pagamento tardivo in quanto ... l'eventuale mancata chiusura avrebbe semplicemente comportato la determinazione di un nuovo importo”* per lo stesso fine.

Ciò premesso ed esposto, la convenuta ha concluso le controdeduzioni chiedendo a questo Collegio di *“rigettare integralmente la domanda”* della ricorrente.

DIRITTO



All'esito di un esame dei fatti emersi nel presente procedimento, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalla ricorrente non meriti consenso e non possa, pertanto, essere accolta.

Ricordato, per un verso, che la ricorrente propone una domanda risarcitoria legata ai **“disagi e per gli oneri derivati per effetto e in conseguenza del comportamento e delle omissioni della ... [convenuta] che qui si quantifica in euro 5.000,00 o [ne]lla somma veriore determinanda”** e, per l'altro, che la convenuta contesta la fondatezza della domanda sia nell'*an* che nel *quantum*, compito di questo Collegio è quello di verificare: a) se la ricorrente abbia provato la concreta sussistenza del danno che assume avere patito; b) quale ne sia la concreta consistenza; c) se il danno, così provato, sia eziologicamente imputabile alla convenuta, per i suoi **comportamenti e omissioni (e quali?)** contrari alle regole della correttezza e buona fede, nella gestione della pratica di estinzione anticipata di un finanziamento suscumbibile nella categoria del credito al consumo.

Tale verifica, peraltro, va condotta alla luce della regola pattuita nel contratto di finanziamento oggetto della controversia (art.1f), secondo la quale **“il Cliente non inadempiente potrà procedere, in qualsiasi momento, ad estinguere in via anticipata il finanziamento corrispondendo ... il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati oltre ad una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo”**, nonché della statuizione di questo Collegio (vedi la decisione n. 215 del 12 aprile 2010) – ispirandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 1618/2009 – che **“il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce, di per sé, inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato”**.

Individuato, così, il paradigma giuridico al quale informare la valutazione del fatto costitutivo del diritto risarcitorio vantato dalla ricorrente, una prima notazione va fatta: il diritto della cliente alla estinzione anticipata del rapporto di finanziamento non è stato mai messo in discussione dell'intermediario.

Dopo un'attenta rilettura del ricorso, rilevato che la ricorrente ha ommesso di precisare quali comportamenti e omissioni della banca – contrari alle norme contrattuali o alle regole di correttezza o buona fede – sarebbero stati causa di disagi ed oneri, il Collegio ritiene di respingere la domanda per la macroscopica carenza probatoria sia dell'*an* che del *quantum* della pretesa risarcitoria vantata. In ordine a questo rilievo, il Collegio non può non ricordare che la parte, prima di avere l'onere di provare i fatti sui quali fonda la sua pretesa o le sue eccezioni, ha l'imprescindibile onere di allegare quei fatti, stante il principio dispositivo e quello di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.).

Né si pensi alla possibilità di una liquidazione equitativa del danno (art.1226 c.c.), atteso che il potere di liquidare il danno presuppone la prova della esistenza del danno e carenze relative al suo ammontare (giurisprudenza consolidata).

P. Q. M.



Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO